



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Catania, d'ora in poi denominata Università, codice fiscale 02772010878, per il tramite della Struttura Didattica Speciale di Architettura, rappresentata dal rettore prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone il 23.02.1963, legale rappresentante, domiciliato per la carica in Catania, P.zza Università 2, e autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione con delibera del 13.07.2012,

E

la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, d'ora in poi denominata Soggetto Ospitante, codice fiscale n. 80199570583, con sede legale in Piazza di S. Maria Nova, 53, Roma, nella persona del Soprintendente Mariarosaria Barbera, nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 04.06.1955 e residente per la carica in Roma, Piazza dei Cinquecento n. 67, a ciò autorizzata in forza della carica ricoperta.

PREMESSO

1. che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
2. che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
3. che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università e il Soggetto Ospitante concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;

In particolare, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Il Soggetto Ospitante si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in

applicazione D.L. 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente convenzione.

ART.2

I rapporti che il Soggetto Ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Compete al Soggetto Ospitante l'attuazione delle misure per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, come specificato dal successivo Art. 8.

Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

ART. 3

Nel rispetto e richiamo della presente convenzione, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curriculari.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (*tutor* didattico) e da un *tutor* aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art.4

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

1. rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 3;
2. segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

ART.5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Soggetto Ospitante e tutto quanto prescritto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 della Convenzione in attuazione del D. Lgs n. 81/2008;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del Soggetto Ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

ART. 6

L'Università è tenuta a trasmettere copia della presente convenzione e del progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze



sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 7

L'Università, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicati nel progetto formativo e di orientamento.

ART. 8

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il Soggetto Ospitante provvede a:
 - formare ed informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa;
 - fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti;
 - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso l'Università provvederà, tramite il medico Competente di Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria del tirocinante allo svolgimento delle attività formative;
- d) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, o agli istituti assicurativi quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento, entro due giorni dall'infortunio (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed al soggetto promotore;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 9

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal *tutor* didattico e dal *tutor* aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Art. 10

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

Art.11

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 196/2003.

Art. 12

Il Soggetto Ospitante, è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla presente convenzione (allegato C) per farne parte integrante.

Art.13

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.14

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art.15

La presente convenzione, redatta in due esemplari in bollo, sarà registrata in caso d'uso, a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante, salva l'esenzione di cui agli artt. 16 e 27 bis tab. B d.p.r. n. 642/1972.

La Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma

Il soprintendente

L'Università degli Studi di Catania

Il rettore
Prof. A. Gentile
[Signature]



11 DIC. 2013

[Handwritten mark]